

CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA A CORPO DEL BOSCO CEDUO: PARTICELLA FORESTALE N 1 SUB LOTTO C DEL PGAF "LE SBALZE - PER USO INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ AGRARIA DI TOLFA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi cedui: particella forestale n 1 sub lotto C del PGAF "le Sbalze" - per Uso Industriale di Proprietà dell'Università Agraria di Tolfa.

CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

Art. 1. - L'Università Agraria di Tolfa, di seguito denominata Ente, mette in vendita, in esecuzione della delibera n° 103 del 25.05.2018, il materiale legnoso ritraibile dal bosco in oggetto, assegnato al taglio dal Dott. For. Alessio Telloni, incaricato dall'Università Agraria di Tolfa, con Verbale di Assegno e Stima redatto in data 12/04/2018. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

PREZZO E RISCHI DI VENDITA

Art. 2. - La vendita avviene a corpo a partire dal prezzo base di Euro **27.011,26** (ventisette mila undici/26 Euro). La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori connessi e contemplati nel presente Capitolato, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, trattandosi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3. - Il materiale posto in vendita, è costituito da:

- **soprassuolo** a prevalenza di cerro, a cui si associano roverella, acero minore e frassino minore, costituente la **particella forestale n. 1, sub lotto C, del P.G.A.F.** (Piano di Gestione e Assestamento Forestale) **dell'Università Agraria di Tolfa**, sito nel Comune di Tolfa, in **Località "Le Sbalze"**, e distinto al N.C.T. al F. 52, partt. 7, 8, 35 - **Superficie catastale complessiva:** ha 18.01.50; - **Superficie netta al taglio:** ha 15.77.00;
- **nel Lotto A:** ha 30.40.95 - **Superficie netta al taglio nel Lotto B:** ha 40.73.73 - **Superficie totale netta al taglio nei due lotti A e B:** ha 71.14.68.

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da polloni e matricine del ceduo al netto della matricinatura a dote compresi all'interno dei confini del bosco, individuati come da cartografie allegate al verbale di assegno e stima.

METODO DI VENDITA

Art. 4. – La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. C) del R.D. n. 827/1924 e successive modifiche da confrontarsi con il prezzo minimo posto a base d'asta, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso di asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della commissione di gara darà lettura del Capitolato d'onori, dell'avviso d'asta e del verbale di assegno e stima e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

DOCUMENTI

Art. 5. - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono corredare l'offerta con:

1) una dichiarazione dalla quale risulti:

a) che la Società rappresentata non si trova in una delle situazioni o stati previsti dall'art. 12, 1° comma punto a) del D.L.vo n. 157/95 ovvero non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) che la Società rappresentata è in regola a quanto specificato dall'art.12, 1° comma punto d) ed e) del D.L.vo n. 157/95 ovvero è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana ed è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;

c) che per i legali rappresentanti e per il direttore tecnico della Società stessa non sussistono situazioni di cui all'art. 12, 1° comma punto b), c) ed f) del D.L.vo n. 157/95; ovvero:

- nei loro confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari,

- nell'esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

- non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli articoli 12, 13,14,15,16 e 17 del D.L.vo n. 157/95;

d) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio specificando la relativa attività e i relativi dati dell'iscrizione;

e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;

g) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

j) che l'impresa è ritenuta idonea ad effettuare le lavorazioni oggetto dell'esperimento d'asta dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato o dal competente organo della Regione nel territorio nel quale esercita l'attività;

k) che la Società non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla legge 18/10/02 n. 383, ovvero in alternativa:

che la società si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/02 ma che il periodo di emersione si è concluso;

l) Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dalla legge 196/03 e s.m.i..

2) il versamento di una cauzione provvisoria, pari 4.000,00 euro costituita da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria dell'Ente; tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi, di sorveglianza esecuzione intervento e di collaudo che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verranno indicati dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e si potrà procedere alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 11 del presente Capitolato.

Sono escluse dalla gara le società di fatto.

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria è tenuta, su richiesta dell'Ente appaltante, a presentare le certificazioni sostituite in originale.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 6. - Non possono essere ammessi alla gara:

a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altri appalti o vendite.

ESCLUSIONE DALL'ASTA

Art. 7. - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non rispetti i termini del presente capitolato e/o non fornisca le necessarie garanzie, senza specificare le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzi di sorta.

VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 8. - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non

avvenga nei tre mesi dalla stipula del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 4 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Art. 9. - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta legale e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficio rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del Verbale di aggiudicazione e del Capitolato speciale.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 10. - Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi, prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria dell'Ente;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER LA MANCATA CAUZIONE

Art. 11. - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà risolvere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 12. - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata di A.R. o P.E.C. l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

L'incaricato dell'Ente procederà a detta consegna e darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale, ne saranno specificate le motivazioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella richiesta l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti e delle limitazioni nella zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna del bosco e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato d'Oneri decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolarmente consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere, con le modalità specificate nel precedente art. 11, alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 13. - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario con le modalità da stabilirsi da parte dell'Ente stesso e da riportarsi nel contratto di compravendita.

Il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione secondo quanto previsto dal contratto comporta la immediata sospensione delle operazioni di utilizzazione a taglio del bosco con riserva dell'Ente di risolvere il contratto con le modalità stabilite dal precedente art. 11.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 14. - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, alla Provincia di Roma, al Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Roma ed al Comando Stazione Forestale locale, nonché al Direttore dei Lavori eventualmente nominato dall'Ente, il giorno in cui avranno inizio i lavori nel bosco.

TERMINE DEL TAGLIO E PROPRIETA' DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO

Art. 15. - Il taglio delle piante dovrà essere effettuato nei tempi previsti nel provvedimento di autorizzazione della Città Metropolitana di Roma Capitale protocollo n. CMRC-2018-0055476 del 30/03/2018). L'allestimento e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno essere completati ai sensi dell'Art. 67 della L.R. 7/05 "Allestimento e sgombero delle tagliate". Per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale legnoso utilizzato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 67 e per ogni 10.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 67, verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 103,29 (centotré/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

Art. 16. - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, entro il termine utile, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente stesso.

DIVIETO DI SUB - APPALTI

Art. 17. - L'aggiudicatario non potrà concedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal precedente art. 11.

RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

Art. 18. - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato, sia dei regolamenti e della legislazione in vigore, compreso quanto disciplinato dai provvedimenti che autorizzano l'utilizzazione.

RILEVAMENTO DANNI

Art. 19. - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, l'incaricato dell'Ente procederà, alla presenza del responsabile di cantiere, alla minuziosa rilevazione dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni di vernice indelebile, picchettazione ed altro, dandone comunicazione al Comando Stazione del CFS competente.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tale verbale, in ogni caso, unitamente ad eventuali verbali di rilevamento danni redatti da Agenti giurisdizionalmente competenti, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI RILASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 20. - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciarvi pascolare animali da tiro o altri, sia di sua proprietà che eventualmente appartenenti a altri e/o privi di identificazione.

MODALITA' DI TAGLIO

Art. 21. - E' consentito l'uso delle seghe a motore; il taglio dovrà essere comunque eseguito a perfetta regola d'arte e rifinito con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") senza lacerare la corteccia. Dovrà praticarsi in prossimità del colletto riducendo l'altezza delle ceppaie troppo alte o affette da lesioni o seccume, come previsto dagli artt. 42 e 66 del Regolamento Forestale.

Durante l'esecuzione del taglio deve essere effettuata la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie, deperienti, o danneggiate da eventi atmosferici ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti, come previsto dall'art. 42 del Regolamento Forestale. Dovranno essere tagliate tutte le piante non marcate e non riservate dal taglio. Dovranno inoltre essere tagliate le piante spinose per rinettare la tagliata.

SANZIONI PER MANCATA CONSERVAZIONE DEI CONTRASSEGNI; MANCATO RILASCIO DELLE PIANTE DI RISERVA; TAGLI IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 22. – Considerato che la sezione di taglio non è stata oggetto di marcatura sull'intera superficie, ma solo su aree modello della superficie complessiva di ettari 1,80, volte a fornire una dimostrazione indicativa delle modalità con cui dovrà effettuarsi la dotazione media dei rilasci sull'intera tagliata, l'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio sull'intera superficie:

- quanto indicato, in modo dimostrativo, nell'area modello A, realizzata nella particella forestale n. 1 "Le sbalze", dove è stata rilasciata una dotazione di 109 piante/ha;

Si dovranno, inoltre, riservare al taglio:

- un'area di circa ettari 1,00 c.a, individuata come da cartografia allegata al verbale di assegno e stima, nelle due particelle forestali, da rilasciare ad isole di biodiversità, così come prescritto nella pronuncia di Valutazione di incidenza e nel provvedimento autorizzativo (protocollo n. CMRC-2018-0055476 del 30/03/2018);
- nella particella n. 1 "Le Sbalze" , una fascia di ampiezza di metri 10 da preservare al taglio, sul confine sud della tagliata, dove questa lambisce il fosso del Ferrone, così come evidenziato nella cartografia allegata al verbale di assegno e stima.

Di riservare al taglio le piante contrassegnate da doppio anello di vernice rossa al fusto che delimitano i confini della tagliata. Per il mancato rilascio delle piante di riserva e per tagli eseguiti in epoca di divieto si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 133 e 135 del Regolamento Forestale.

INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI ED ABUSIVI

Art. 23. - Nell'abbattere gli alberi destinati al taglio si useranno le opportune cautele per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante di riserva e di confine. Per ogni pianta di riserva danneggiata in modo così grave da obbligare l'abbattimento l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario un valore pari a 100 €/t di legna danneggiata o abbattuta, una sanzione da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ogni 1.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione alle disposizioni di cui all'art. 36 del Regolamento Forestale nonché una sanzione da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ogni 5.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione alle disposizioni di cui all'art. 66 del Regolamento Forestale.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 - 12 - 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126 e successive modificazioni ed integrazioni.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato d'onere saranno versate alla Tesoreria dell'Università Agraria di Tolfa nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per la eccedenza alla C.C.I.A.A. agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, e successive modificazioni.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 24. – L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. spedita all'aggiudicatario il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dell'incaricato dell'amministrazione o degli agenti giurisdizionalmente competenti, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in argomento può essere fatta verbalmente dall'incaricato dell'amministrazione, o dagli agenti giurisdizionalmente competenti, in quest'ultimo caso occorre ratifica del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente. E' fatta salva all'amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 11.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria o del tecnico incaricato, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penalità da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dall'art. 67 del Regolamento Forestale.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERALE

Art. 26. - L'aggiudicatario è obbligato, secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 68 del Regolamento Forestale:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra smossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo, qualora l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni non valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc;

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 27. - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole degli organi competenti che provvederanno altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle, ripristinando lo stato originale dei luoghi, allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'onere, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà

dell'Ente.

CARBONIZZAZIONE

Art. 28. - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dall'art. 72 del Regolamento Forestale. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 133 del Regolamento Forestale, per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale legnoso e per ogni 10.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 72 verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 103,29 (centotre,29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici,46).

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AIE CARBONILI. PENALITA'

Art. 29. - Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento Forestale. Per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale legnoso e per ogni 10.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 68, verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).

La carbonizzazione sarà fatta nelle aie carbonili esistenti, come previsto dall'art. 72 del Regolamento Forestale. Per le violazioni si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

NOVELLAME E RIGETTI

Art. 30. - Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per eventuali infrazioni verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 100 per ogni tonnellata di legname delle cui piante si è provocato l'abbattimento, la morte o il danneggiamento grave, nonché una sanzione da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ogni 5.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione alle disposizioni di cui all'art. 66 del Regolamento Forestale.

COLLAUDO

Art.31. - Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario e alla Provincia di Roma.

Trenta giorni prima della chiusura delle utilizzazioni, l'aggiudicatario deve presentare domanda di collaudo.

Il collaudo sarà eseguito da un tecnico designato dall'Ente, entro 6 (sei) mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati a intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 10.

DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE

Art. 32. - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti.

INTERESSI SULLE PENALITÀ E INDENNIZZI

Art. 33. - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI E RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34. - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento degli stessi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni, rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di rispettare la legislazione vigente in materia di sicurezza (D.LG. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 35. - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 36. - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 37. - Avvenuto il collaudo, la sezione aggiudicata si intende riconsegnata all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi tipo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso, salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 33. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLETE

Art. 38. - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 39. - Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge n° 2440 del 18 novembre 1923 e del Regolamento n° 827 del 23 maggio 1924 e loro successive modificazioni.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 40. - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5 è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione letta e come scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: **"agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli, dal numero 1 al numero 39, del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente" ed accettare le seguenti clausole: art. 8; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13, art. 15; art. 20; art. 22; art. 23; art. 24; art. 26; art. 36; art. 37; art. 38.**

(firma dell'aggiudicatario)

B) CONDIZIONI SPECIALI

PIANTE ED AREE RISERVATE AL TAGLIO

Art. 41. Considerato che la sezione di taglio non è stata oggetto di marcatura sull'intera superficie, ma solo su aree modello della superficie complessiva di ettari 1,80, volte a fornire una dimostrazione indicativa delle modalità con cui dovrà effettuarsi la dotazione media dei rilasci sull'intera tagliata, l'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio sull'intera superficie:

- quanto indicato, in modo dimostrativo, nell'area modello A, realizzata nella particella forestale n. 1 "Le sbalze", dove è stata rilasciata una dotazione di 109 piante/ha;

Si dovranno, inoltre, riservare al taglio:

- un'area di circa ettari 1,00 c.a, individuata come da cartografia allegata al verbale di assegno e stima, nelle due particelle forestali, da rilasciare ad isole di biodiversità, così come prescritto nella pronuncia di Valutazione di incidenza e nel provvedimento autorizzativo protocollo n. CMRC-2018-0055476 del 30/03/2018);

- nella particella n. 1 "Le Sbalze", una fascia di ampiezza di metri 10 da preservare al taglio, sul confine sud della tagliata, dove questa lambisce il fosso del Ferrone, così come evidenziato nella cartografia allegata al verbale di assegno e stima.

Di riservare al taglio le piante contrassegnate da doppio anello di vernice rossa al fusto che delimitano i confini della tagliata. Per il mancato rilascio delle piante di riserva e per tagli eseguiti in epoca di divieto si applicano le sanzioni amministrative previste dagli art. 133 e 135 del Regolamento Forestale.

Si precisa che comunque l'utilizzazione di che trattasi dovrà avvenire nelle modalità previste dal provvedimento autorizzativo della Città Metropolitana di Roma Capitale

protocollo n. CMRC-2018-0055476 del 30/03/2018 **che fa parte integrante del presente capitolato.**

SOTTOBOSCO, RADURE E SPECIE PROTETTE

Art. 42. - Dovranno essere preservate dal taglio le aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei nonché le piante presenti nelle radure e fasce perimetrali delle stesse, per una profondità attorno ad esse di almeno 5 metri, le formazioni rupestri, gli esemplari arborei vetusti, gli esemplari di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e le altre specie protette ai sensi della L.R. n. 61/74 eventualmente presenti, anche se non dovessero recare alcun contrassegno di vernice al fusto

MIGLIORIE BOSCHIVE

Art. 43. - Del prezzo di aggiudicazione l'Ente proprietario dovrà prelevare e provvedere ad accantonare il 10 % (in quanto Ente munito di PGAF presentato in Regione) su apposito capitolo di spesa vincolato del bilancio, con lo scopo di destinarlo ad interventi di miglioramento del patrimonio rustico dello stesso, come previsto dall'art. 21 comma 3 della L.R. 39/2002 e dall'art. 26 del Regolamento Forestale.

DANNI AMBIENTALI E/O PATRIMONIALI

Art. 44. - L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Comando Forestale competente per territorio, il verificarsi di qualsiasi tipo di danno ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato d'onori.

RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 45. - L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile di cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità, nell'orario di normale attività lavorativa e nel periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di Euro 51,65 (cinquantuno/65) per ogni volta.

CARTELLO INFORMATIVO

Art. 46. - L'aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale della superficie da utilizzare, un cartello di superficie minima di mq 1, contenente le seguenti informazioni:

- COMUNE DI TOLFA (ROMA)
- ENTE PROPRIETARIO: UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA
- LAVORI DI TAGLIO DI UTILIZZAZIONE DI FINE TURNO DEI BOSCHI:
 - **particella forestale n. 1, sub lotto C, del P.G.A.F.** (Piano di Gestione e Assestamento Forestale) **Località "Le Sbalze"**, e distinto al N.C.T. al F. 52, partt. 7, 8, 35 -
- **Superficie catastale complessiva:** ha 18.01.50; - **Superficie netta al taglio:** ha 15.77.00;
- DITTA AGGIUDICATARIA: -----
- RESPONSABILE DI CANTIERE: -----
- COMANDO CARABINIERI FORESTALE - STAZIONE DI TOLFA

- AUTORIZZAZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -DIPARTIMENTO VI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - SERVIZIO N° 3 – GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO - protocollo n. CMRC-2018-0055476 del 30/03/2018

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimanere fino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata la penale Euro 25,82 (venticinque/82).

RIFIUTI SPECIALI

Art. 47. - L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto di utilizzazione i rifiuti speciali che colà giacciono al momento della consegna o che vi siano stati depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo a quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione Forestale. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombera da rifiuti solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco.

Per le inadempienze saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali esistenti: la penalità Euro 206,58 (duecentosei/58), per ogni pezzo al momento del collaudo per i rifiuti speciali; Euro 20,66 (venti/66), per ogni pezzo per i rifiuti solidi urbani, fatte salve le sanzioni previste da leggi specifiche.

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 48. – per quanto non espressamente disposto dal presente capitolato, si rimanda alla autorizzazione all'utilizzazione **DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO VI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - SERVIZIO N° 3 – GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO - protocollo n. CMRC-2018-0055476 del 30/03/2018** e alla normativa forestale vigente, entrambe disponibili presso gli uffici dell'Università Agraria di Tolfa.

APPROVAZIONE DELLE AGGIUNTE E/O DELLE MODIFICHE

Art. 49. – Si approvano tutte le aggiunte, gli annullamenti, le modifiche, le correzioni ed integrazioni degli articoli del presente capitolato che è composto da n. 49 articoli, compreso il presente, e scritto su 14 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 14.

TOLFA,
firma delle parti :

Impresa aggiudicataria

(1) _____

Il segretario dell'Università Agraria di Tolfa

Il Presidente dell'Università Agraria di Tolfa

(1) Occorre nuova firma dell'aggiudicatario oltre quella posta in corrispondenza dell'art. 40